



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 12.05.2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. R.G. 1313/15

TRA

██████████, nato ██████████, rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti ██████████ elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in ██████████

ricorrente

E

Comune di Bergamo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Gritti e Silvia Mangili dell'Avvocatura Comunale del Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, presso i quali elegge domicilio

resistente

OGGETTO: *pagamento somma – diritti di rogito*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.06.2015 e ritualmente notificato, ██████████ Segretario Generale Comunale del Comune di Bergamo, conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale l'ente locale per ivi sentir dichiarare illegittimo l'omesso versamento in suo favore dei diritti di rogito, relativi agli atti e contratti amministrativi pubblici rogati nel periodo di cui al ricorso.

Il ricorrente, in particolare, affermava di essersi avveduto del mancato accredito sul cedolino paga degli emolumenti aggiuntivi per gli atti rogati e di aver presentato formale richiesta di liquidazione al Comune di Bergamo di quanto spettantegli a titolo di diritti di segreteria. L'ente locale interponeva diniego invocando la novella di cui all'art. 10 d.l. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014, a tenore del quale, la voce retributiva richiesta non poteva più



essere riconosciuta ai Segretari Comunali in servizio presso enti provvisti di dirigente, come il Comune convenuto.

L'istante insisteva perché fosse dichiarata la riserva di contrattazione collettiva sulla questione e l'ultrattività del CCNL di settore rispetto alla novella legislativa; la disparità di trattamento rispetto ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale o che operano in Comuni senza personale dirigente (per i quali resta il diritto ad una quota dei diritti di rogito introitati dal comune per i contratti stipulati); l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 d.l. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014 per violazione degli artt. 3, 36, 39, 77, 114 Cost., previa rimessione della questione alla Consulta.

Si costituiva in giudizio il Comune di Bergamo con memoria depositata in data 30.10.2015, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato, chiedendo, pertanto, il rigetto delle avverse pretese in quanto destituite di ogni fondamento giuridico.

Il giudice, alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione concedendo alle parti un termine per il deposito di note conclusive.

All'odierna udienza, le parti discutevano ampiamente in fatto e in diritto la causa, che il giudice decideva dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso è infondato, pertanto, non merita accoglimento.

È provato ed incontestato che il ricorrente, iscritto alla fascia A dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, fin dalla data dell'assunzione, ha visto riconosciuti ed accreditati sul proprio cedolino paga i cd. diritti di rogito, quale emolumento concorrente alla retribuzione; si tratta dei diritti di segreteria relativi agli atti Pubblici Amministrativi rogati nella qualità di Ufficiale Rogante. A partire dal mese di ottobre 2014, tali emolumenti aggiuntivi non venivano più corrisposti nonostante l'attività di rogito degli atti pubblici amministrativi continuasse ad essere validamente espletata dall'istante per conto del Comune di Bergamo.

L'amministrazione comunale, di risposta alle richieste di liquidazione avanzate dal ricorrente in tal senso, affermava che la mancata corresponsione era determinata dall'entrata in vigore dell'art. 10 d.l. n. 90/2014 conv. L. n. 114/204 che escludeva tale elargizione a favore dei segretari comunali operanti in Comuni con dipendenti con qualifica dirigenziale. Ritenuta tale omissione ingiustificata e contraria ai principi di sufficienza e irriducibilità



della retribuzione oltre che di proporzionalità della stessa alla quantità e qualità del lavoro prestato, il ricorrente agiva in giudizio per ottenere quanto di sua spettanza, sottolineando l'irragionevolezza del nuovo dettato legislativo nella parte in cui escludeva i diritti di rogito per i segretari comunali dirigenti lasciando intatto invece il diritto a tale emolumento per i vice segretari e i segretari comunali non dirigenti o operanti in Comuni sprovvisti di personale dirigente. L'omesso versamento dei diritti di rogito, a parere del ricorrente, riverbera i suoi effetti sull'intero trattamento retributivo del Segretario, incidendo di riflesso sull'indennità di risultato e sul trattamento di fine rapporto.

Nulla quaestio sulla carica dirigenziale ricoperta da [redacted] in virtù della sua appartenenza alla fascia A dell'Albo dei Segretari comunali. Su tale circostanza non vi è contestazione di parte convenuta. Si rinvia, a tal proposito, all'art. 31 CCNL di settore per la classificazione dei segretari comunali nella fasce A, B e C, secondo cui: *"I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C: a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000; b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C. c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all'art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti"*.

In sostanza, quindi, i segretari comunali e provinciali sono classificati in tre diverse fasce professionali, cui corrisponde l'idoneità degli stessi alla titolarità di sedi di Comuni e Province differenziate a seconda della consistenza della popolazione amministrata. Anche il trattamento economico retributivo è differenziato; i segretari di fascia B sono equiparati a quelli di fascia A (e quindi ai dirigenti), quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione,



mentre i Segretari comunali di fascia C percepiscono stipendio e indennità di importo ridotto (artt. 3 e 37 CCNL).

Il quadro retributivo deve essere integrato con la previsione del cd. principio del "galleggiamento", in base al quale l'indennità di posizione del segretario comunale non deve essere "inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa" (art. 41, co. 5 CCNL). In definitiva, quindi, i Segretari comunali che operano in Comuni con personale dirigente vedranno la loro retribuzione parametrata a quella dei dirigenti; il compenso, invece, previsto per i segretari comunali di fascia più bassa e che operano in comuni più piccoli sarà minore non potendosi parametrare a quello di dirigenti di cui il comune è sprovvisto.

Ora: con il d.l. n. 90.2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, il legislatore è intervenuto in materia di diritti di segreteria.

L'art. 10 del d.l. n. 90/2014 (rubricato "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria") ha, infatti, riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali. Il primo comma della disposizione abroga l'art. 41, comma 4 della L. n. 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. n. 604/1962) per conto dell'ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 734/1973 (in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Il secondo comma dell'art. 10 del d.l. n. 90/2014 riformula poi l'art. 30, co. 2 L. n. 734/1973, statuendo che il "provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia". In precedenza l'articolo 30 prevedeva l'assegnazione ai Comuni del 90% del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per i corsi di formazione e sussidi per i segretari comunali. La quota riservata ai segretari comunali ai sensi del vecchio art. 41 veniva calcolata non sul totale dell'entrata, ma sul 90% riservato agli enti locali.



Il comma 2-bis precisa, tuttavia, che *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, co. 2 L. n. 734/1973, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. n. 604/1962 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*.

In sostanza, per quanto di specifico interesse in questa sede, tale norma elimina, per i Segretari comunali che operino in enti in cui sono presenti figure dirigenziali, come nel caso di Bergamo, la voce stipendiale dei diritti di rogito previsti dalla lettera g) dell’art. 37 del vigente CCNL dei segretari comunali (che appunto indica le diverse voci di cui si compone la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali: alla lettera g) sono indicati i “diritti di segreteria”). Solo in due casi possono essere corrisposti, a seguito della modifica normativa, i diritti di rogito ai segretari comunali. Il primo caso riguarda i Segretari che sono preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale. Per tali Segretari l’indennità di posizione non è, neppure astrattamente, soggetta ad incremento per l’applicazione delle regole sul “galleggiamento”. In questa fattispecie il legislatore non ha ritenuto rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario, perché il galleggiamento opera non sulla retribuzione tabellare, ma sull’indennità di posizione. Il secondo caso riguarda, invece, i Segretari che non hanno la retribuzione tabellare dirigenziale (ossia i Segretari di fascia C). In questi casi l’attribuzione di quota dei diritti di rogito è dovuta a prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione.

Come anche opportunamente indicato dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, rifacendosi ai lavori preparatori dell’art. 10 d.l. n. 90/2014, l’esclusione dei diritti di rogito per i segretari operanti nei Comuni più grandi – dove sono presenti i dirigenti – sarebbe giustificata dalla circostanza che in questi i Segretari Comunali hanno una retribuzione parametrata a quella dei dirigenti stessi (in virtù del citato “galleggiamento”) e devono quindi essere assoggettati anche loro al principio di onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti.

La *ratio* della riforma è quella di contenimento della spesa pubblica mediante l’eliminazione di una voce retributiva ai Segretari comunali e la previsione del totale incameramento dei diritti di rogito in capo al Comune e, solo in via



eccezionale, della corresponsione di una quota a favore dei Segretari comunali roganti che però non abbiano qualifica dirigenziale (quelli appartenenti alla fascia C) o che operino, a prescindere dall'inquadramento in una fascia specifica, in Comuni privi di dirigenti (e per i quali non opera il meccanismo del galleggiamento); in sostanza si tratta di quei Segretari comunali che non godono dello stesso trattamento retributivo del Perotti, Segretario Generale Comunale con qualifica dirigenziale in un ufficio comunale provvisto di dirigenti.

Non si ravvisa alcuna incongruenza nelle intenzioni del legislatore, né una disparità di trattamento tra i diversi tipi di Segretario comunali: si ribadisce, al Perotti viene negato il riconoscimento dei diritti di rogito proprio perché opera in un Comune, quello di Bergamo, ove sono pacificamente presenti dirigenti e, conseguentemente, la sua retribuzione è parametrata a quella di questi ultimi in virtù del galleggiamento ex art. 41, co. 5 CCNL. Solo i segretari comunali che non godono di tale compenso maggiorato, *rectius*, onnicomprensivo, possono godere degli emolumenti ulteriori per gli atti rogati per conto del Comune.

Per quanto detto non si riscontra alcun profilo di irragionevolezza/incostituzionalità della nuova disposizione e, pertanto, nessuna violazione degli artt. 3, 36 o 77 Cost., come paventato da parte ricorrente.

In conclusione, occorre por mente al fatto che il d.lgs. n. 150/2009, cd decreto Brunetta, ha espressamente previsto che la legge statale torna ad essere la fonte principale in materia di pubblico impiego regolandone in maniera inderogabile gli aspetti più rilevanti. Il nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che gli accordi e contratti collettivi possano derogare alla legge, ai regolamenti e agli statuti solo se espressamente previsto: le disposizioni contrattuali in contrasto con le norme di legge imperative sono nulle ed automaticamente sostituite. Ne deriva un nuovo ruolo del legislatore nazionale che regolerà a livello centrale gli aspetti salienti del rapporto di lavoro con la conseguente riduzione dell'autonomia contrattuale delle parti. Ne deriva, quindi, che il CCNL dei Segretari comunali non può che essere letto e applicato sulla scorta del chiaro disposto dall'art. 10 del d.l. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014, così respingendo la pretesa ultrattività e riserva di contrattazione collettiva sostenuta da parte ricorrente.

Stante la peculiarità e la novità della questione trattata si reputa congrua l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Bergamo, il 12.05.2016

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta

